



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2013/0157(COD)

21.11.2013

EMENDAMENTI

6 - 80

Progetto di parere
Philippe De Backer
(PE521.839v01-00)

Accesso al mercato dei servizi portuali e trasparenza finanziaria dei porti

Proposta di regolamento
(COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD))

AM_Com_LegReport

Emendamento 6

Elisabeth Schroedter

a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere

–

Progetto di parere

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a **includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:**

Proposta di reiezione

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a **proporre la reiezione della proposta della Commissione.**

Or. de

Emendamento 7

Richard Howitt

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) L'autoprestazione di servizi, ovvero quando gli spedizionieri o i prestatori di servizi portuali impiegano personale di loro scelta e forniscono essi stessi i servizi portuali, è disciplinata in una serie di Stati membri per ragioni sociali e di sicurezza. Le parti interessate consultate dalla Commissione durante l'elaborazione della proposta hanno sottolineato che per consentire l'autoprestazione di servizi a livello dell'Unione si dovrebbero adottare ulteriori norme in ambito sociale e della sicurezza al fine di evitare possibili impatti negativi in tali ambiti. **In questa fase non appare**, pertanto, opportuno disciplinare questo aspetto a livello dell'Unione e lasciare invece agli Stati membri la facoltà di disciplinare o no l'autoprestazione dei servizi portuali. È opportuno, pertanto, che

Emendamento

(6) L'autoprestazione di servizi, ovvero quando gli spedizionieri o i prestatori di servizi portuali impiegano personale di loro scelta e forniscono essi stessi i servizi portuali, è disciplinata in una serie di Stati membri per ragioni sociali e di sicurezza. Le parti interessate consultate dalla Commissione durante l'elaborazione della proposta hanno sottolineato che per consentire l'autoprestazione di servizi a livello dell'Unione si dovrebbero adottare ulteriori norme in ambito sociale e della sicurezza al fine di evitare possibili impatti negativi in tali ambiti. Non è pertanto opportuno disciplinare questo aspetto a livello dell'Unione e **occorre** invece lasciare agli Stati membri la facoltà di disciplinare o no l'autoprestazione dei servizi portuali. È opportuno, pertanto, che

il presente regolamento disciplini esclusivamente la fornitura di servizi portuali dietro remunerazione.

il presente regolamento disciplini esclusivamente la fornitura di servizi portuali dietro remunerazione.

Or. en

Emendamento 8 **Richard Howitt**

Proposta di regolamento **Considerando 7**

Testo della Commissione

(7) Nell'interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano ambientale, l'ente di gestione del porto dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai prestatori di servizi portuali di dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi necessari per garantire i servizi in modo adeguato. I requisiti minimi in parola dovrebbero essere limitati a una serie di condizioni chiaramente definita e relativa alle qualifiche professionali degli operatori, **compresa la formazione, e alle attrezzature richieste e a condizione che detti requisiti siano trasparenti, non discriminatori, obiettivi e pertinenti ai fini della fornitura di servizi portuali.**

Emendamento

(7) Nell'interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano ambientale **e sociale**, l'ente di gestione del porto dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai prestatori di servizi portuali di dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi necessari per garantire i servizi in modo adeguato. I requisiti minimi in parola dovrebbero essere limitati a una serie di condizioni chiaramente definita e relativa alle qualifiche professionali degli operatori, **fra cui le pertinenti conoscenze a livello locale, essenziali per la sicurezza delle operazioni, le attrezzature necessarie per garantire il servizio portuale in questione e la conformità ai requisiti in materia di sicurezza marittima, ivi compresa l'applicazione delle leggi e degli accordi per la protezione della salute e della sicurezza e per la tutela dei lavoratori, tra cui la buona reputazione del prestatore di servizi per quanto attiene al rispetto dei diritti sociali e del lavoro.**

Or. en

Emendamento 9

Elisabeth Schroedter

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Nell'interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano ambientale, l'ente di gestione del porto dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai prestatori di servizi portuali di dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi necessari per garantire i servizi in modo adeguato. I requisiti minimi in parola dovrebbero **essere limitati a** una serie di condizioni chiaramente definita e relativa alle qualifiche professionali degli operatori, compresa la formazione, e alle attrezzature richieste **e a condizione** che detti requisiti siano trasparenti, non discriminatori, obiettivi e pertinenti ai fini della fornitura di servizi portuali.

Emendamento

(7) Nell'interesse di una gestione dei porti efficiente, sicura e corretta sul piano ambientale, l'ente di gestione del porto dovrebbe avere la facoltà di chiedere ai prestatori di servizi portuali di dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi necessari per garantire i servizi in modo adeguato. I requisiti minimi in parola dovrebbero **includere almeno** una serie di condizioni chiaramente definita e relativa alle qualifiche professionali degli operatori, compresa la formazione, e alle attrezzature richieste **per far sì** che detti requisiti siano trasparenti, non discriminatori, obiettivi e pertinenti ai fini della fornitura di servizi portuali.

Or. en

Emendamento 10

Richard Howitt

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Ciascun prestatore di servizi, in special modo se nuovo operatore del mercato, deve dimostrare la propria capacità di erogare servizi a un numero minimo di imbarcazioni con l'ausilio del proprio personale e delle proprie attrezzature. Tutti devono rispettare le disposizioni e le norme in materia, fra cui le vigenti leggi sul lavoro, i contratti collettivi applicabili e i requisiti di qualità

dei porti.

Or. en

Emendamento 11

Richard Howitt

Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) In caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali è necessario tenere conto delle rilevanti differenze in termini di capacità economica, dimensioni dei porti e quantità di spazio disponibile per le operazioni marittime. Inoltre, è opportuno prevedere la possibilità di limitare l'accesso al mercato, in modo da garantire operazioni portuali sicure o sostenibili sotto il profilo ambientale.

Or. en

Emendamento 12

Richard Howitt

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) ***Qualora*** il numero di prestatori di servizi portuali sia soggetto a limiti, la procedura di selezione degli stessi deve ***seguire i principi e la metodologia di cui alla direttiva .../... [concessione]***⁷, ***compresi la soglia e il metodo per determinare il valore dei contratti e la definizione delle modifiche sostanziali e gli elementi relativi alla durata del contratto.***

(13) ***Laddove*** il numero di prestatori di servizi portuali sia soggetto a limiti, la procedura di selezione degli stessi deve ***essere aperta a tutte le parti interessate e non discriminatoria.***

⁷ *Proposta di direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM 2011) 897 definitivo.*

Or. en

Emendamento 13
Elisabeth Schroedter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Il ricorso agli obblighi di servizio pubblico che comportano una limitazione del numero di prestatori di un servizio portuale dovrebbe essere ammesso *soltanto* per ragioni di interesse pubblico *al fine di assicurare l'accessibilità dei servizi portuali a tutti gli utenti, la disponibilità di tali servizi per tutto il corso dell'anno e l'accessibilità economica di tali servizi a determinate categorie di utenti.*

Emendamento

(14) Il ricorso agli obblighi di servizio pubblico che comportano una limitazione del numero di prestatori di un servizio portuale dovrebbe essere ammesso per ragioni di interesse pubblico.

Or. en

Emendamento 14
Richard Howitt

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Il ricorso agli obblighi di servizio pubblico che comportano una limitazione del numero di prestatori di un servizio portuale dovrebbe essere ammesso soltanto per ragioni di interesse pubblico al fine di assicurare l'accessibilità dei servizi portuali a tutti gli utenti, la disponibilità di tali

Emendamento

(14) Il ricorso agli obblighi di servizio pubblico che comportano una limitazione del numero di prestatori di un servizio portuale dovrebbe essere ammesso soltanto per ragioni di interesse pubblico al fine di assicurare l'accessibilità dei servizi portuali a tutti gli utenti, la disponibilità di tali

servizi per tutto il corso dell'anno e l'accessibilità economica di tali servizi a determinate categorie di utenti.

servizi per tutto il corso dell'anno, l'accessibilità economica di tali servizi a una determinata categoria di utenti e **operazioni portuali sicure e sostenibili sotto il profilo ambientale e sociale.**

Or. en

Emendamento 15

Elisabeth Schroedter

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 19

Testo della Commissione

(19) **È necessario che** gli Stati membri **conservino il potere di** garantire **un adeguato** livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro **in vigore negli** Stati membri. In caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell'operatore di un servizio portuale, le autorità competenti **devono poter chiedere** all'operatore prescelto **di applicare le** disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti¹¹.

¹¹ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

Emendamento

(19) Gli Stati membri **conservano tutti i poteri per** garantire **il** livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali, **in totale autonomia e conformemente al principio di sussidiarietà.** Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro **presente o futura degli** Stati membri. In caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell'operatore di un servizio portuale, le autorità competenti **sono invitate a raccomandare** all'operatore prescelto **la piena applicazione delle pertinenti** disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti¹¹.

¹¹ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

Or. en

Emendamento 16
Emer Costello

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) È necessario che gli Stati membri conservino il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri. In caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell'operatore di un servizio portuale, le autorità competenti **devono poter chiedere** all'operatore prescelto di applicare le disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti¹¹.

¹¹ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

Emendamento

(19) È necessario che gli Stati membri conservino il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri. In caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell'operatore di un servizio portuale, le autorità competenti **chiedono** all'operatore prescelto di applicare le disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti¹¹.

¹¹ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

Or. en

Emendamento 17
Richard Howitt

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) È necessario che gli Stati membri

Emendamento

(19) È necessario che gli Stati membri

conservino il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri. In caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell'operatore di un servizio portuale, le autorità competenti devono **poter** chiedere all'operatore prescelto di applicare le disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti¹¹.

¹¹ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

conservino il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri. In caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell'operatore di un servizio portuale, le autorità competenti devono chiedere all'operatore prescelto di applicare le disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori **e dei termini e delle condizioni che li riguardano** in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti¹¹.

¹¹ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

Or. en

Emendamento 18 **Georges Bach**

Proposta di regolamento **Considerando 19**

Testo della Commissione

(19) È necessario che gli Stati membri conservino il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri. In caso di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali, laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il

Emendamento

(19) È necessario che gli Stati membri conservino il potere di garantire un adeguato livello di protezione sociale al personale delle imprese che forniscono servizi portuali. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro in vigore negli Stati membri **e rispetta pienamente l'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**. In caso di limitazione del numero di prestatori

cambiamento dell'operatore di un servizio portuale, le autorità competenti devono poter chiedere all'operatore prescelto di applicare le disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti¹¹.

¹¹ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

di servizi portuali, laddove la conclusione di un contratto di servizio portuale possa comportare il cambiamento dell'operatore di un servizio portuale, le autorità competenti devono poter chiedere all'operatore prescelto di applicare le disposizioni della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti¹¹.

¹¹ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

Or. en

Emendamento 19 **Georges Bach**

Proposta di regolamento **Considerando 19 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis), È opportuno che la politica commerciale dell'Unione europea contribuisca a ridurre la povertà a livello mondiale, favorendo il miglioramento delle condizioni di lavoro, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e i diritti fondamentali. Gli appalti pubblici non devono essere aggiudicati a operatori economici che abbiano partecipato a un'organizzazione criminale, allo sfruttamento della tratta di esseri umani e del lavoro minorile.

Or. en

Emendamento 20
Richard Howitt

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione

(20) In molti porti l'accesso al mercato per i prestatori di servizi di movimentazione merci e di terminal passeggeri è garantito mediante contratti pubblici di concessione. Si tratta di contratti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva .../... [concessione]. Di conseguenza, il capo II del presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle disposizioni dei servizi di movimentazione merci e passeggeri, **ma è opportuno che gli Stati membri mantengano la libertà di applicare comunque le disposizioni di tale capo ai due servizi in parola.** Per altri tipi di contratti utilizzati dalle autorità pubbliche per concedere l'accesso al mercato ai servizi di movimentazione merci e terminal passeggeri, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che le autorità competenti sono vincolate al rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione quando concludono siffatti contratti. Tali principi sono pienamente applicabili alla fornitura di qualsiasi servizio portuale.

Emendamento

(20) In molti porti l'accesso al mercato per i prestatori di servizi di movimentazione merci e di terminal passeggeri è garantito mediante contratti pubblici di concessione. Si tratta di contratti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva .../... [concessione]. Di conseguenza, il capo II del presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle disposizioni dei servizi di movimentazione merci e passeggeri. Per altri tipi di contratti utilizzati dalle autorità pubbliche per concedere l'accesso al mercato ai servizi di movimentazione merci e terminal passeggeri, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha confermato che le autorità competenti sono vincolate al rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione quando concludono siffatti contratti. Tali principi sono pienamente applicabili alla fornitura di qualsiasi servizio portuale.

Or. en

Emendamento 21
Richard Howitt

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) A norma della risoluzione A.960 dell'Organizzazione marittima

internazionale (IMO), ogni settore di pilotaggio necessita di esperienze e conoscenze locali altamente specializzate da parte del pilota. Considerando che l'IMO riconosce l'adeguatezza dell'amministrazione regionale o locale del pilotaggio, tale servizio non deve essere soggetto alle disposizioni di accesso al mercato di cui al capo II del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 22
Richard Howitt

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Occorre che la Commissione chiarisca il concetto di aiuti di Stato relativamente al finanziamento di infrastrutture portuali, tenendo conto della natura non commerciale dell'accesso pubblico e dell'infrastruttura di difesa. Sono incluse le infrastrutture per i collegamenti terrestri su rotaia e su strada al sistema di trasporto nazionale, le infrastrutture necessarie per i servizi nell'area portuale e tutte le infrastrutture che consentono di accedere a un'area portuale, tra cui accesso marittimo, canali navigabili e opere di difesa. Questi tipi di infrastrutture devono essere accessibili a tutti gli utenti potenziali a condizioni eque e non discriminatorie e rientrano nella responsabilità dello Stato di rispondere alle esigenze generali della popolazione.

Or. en

Emendamento 23
Richard Howitt

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Al fine di **integrare e modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento e, in particolare, di promuovere un'applicazione uniforme della tariffazione ambientale, di rafforzare la coerenza di tale tariffazione a livello dell'Unione e di garantire principi comuni di tariffazione in relazione alla promozione del trasporto marittimo di corto raggio**, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alla classificazione comune di imbarcazioni, carburanti e tipologie di operazioni, sulla base della quale variare i diritti d'uso dell'infrastruttura e i principi comuni di tariffazione per i diritti d'uso delle infrastrutture portuali. **È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.** Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

(29) Al fine di rafforzare la coerenza della tariffazione **ambientale** a livello dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alla classificazione comune delle imbarcazioni e dei carburanti. **In sede di adozione di tali atti delegati, occorre che la Commissione tenga conto dell'indice ambientale della navigazione marittima (Environmental Ship Index – ESI) e dei progressi compiuti dall'Iniziativa dei porti mondiali per il clima (World Ports Climate Initiative – WPCI). Dette classificazioni devono servire esclusivamente come base per consentire di variare i diritti d'uso dell'infrastruttura portuale e non devono pregiudicare le competenze dell'ente di gestione di un porto per quanto attiene alla possibilità di fissare il livello dei diritti d'uso delle infrastrutture portuali in modo autonomo, conformemente alla normativa applicabile.** Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 24
Georges Bach

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) Le relazioni industriali nel settore portuale influenzano grandemente il funzionamento dei porti. Pertanto, il comitato di dialogo sociale settoriale per i porti fornisce alle parti sociali un quadro per stabilire i risultati riguardo alle condizioni di lavoro, quali la salute e la sicurezza, la formazione e le qualifiche, la politica dell'UE sui carburanti a basso tenore di zolfo, l'attrattiva del settore per i giovani lavoratori e per le lavoratrici. La Commissione deve facilitare i negoziati e monitorarli da vicino.

Or. en

Emendamento 25
Elisabeth Schroedter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) Le relazioni industriali nel settore portuale influenzano grandemente il funzionamento dei porti. Pertanto, il comitato di dialogo sociale settoriale per i porti fornisce alle parti sociali un quadro per stabilire i risultati riguardo all'organizzazione del lavoro e alle condizioni di lavoro, la salute e la sicurezza, la formazione e le qualifiche, la politica dell'UE sui carburanti a basso tenore di zolfo e il rafforzamento della diversità attraverso l'aumento dell'attrattiva del settore per i gruppi

sottorappresentati, quali i giovani lavoratori e le lavoratrici. La Commissione deve facilitare i negoziati, nonché sostenerli e monitorarli da vicino. Qualora non si raggiunga un accordo chiaro entro il 2016, la Commissione deve valutare se sia appropriato presentare una proposta legislativa.

Or. en

Emendamento 26
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 bis) Con riferimento alle posizioni adottate dai parlamenti nazionali, conformemente al protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, molti ritengono che il testo proposto dalla Commissione sia contrario al principio di sussidiarietà, poiché non illustra i motivi per cui la definizione di uno statuto europeo unico dei porti consentirebbe di raggiungere più agevolmente gli obiettivi di sviluppo del mercato interno, non riuscendo a dimostrare la natura reale dell'"effetto dimensione" né a stabilire chiaramente e precisamente i risultati attesi.

Or. fr

Emendamento 27
Richard Howitt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) dragaggio;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 28
Richard Howitt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) ormeggio;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 29
Richard Howitt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

(g) pilotaggio, e;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 30
Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

(g) pilotaggio, e;

soppresso

Or. de

Emendamento 31
Richard Howitt

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

(h) servizi di rimorchio.

soppresso

Or. en

Emendamento 32
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. "rifornimento di carburante", la fornitura di carburanti solidi, liquidi o gassosi o qualsiasi altra fonte di energia utilizzata per la propulsione delle navi come pure per la fornitura generale e specifica di energia alle navi **quando sono all'ormeggio**;

1. "rifornimento di carburante", la fornitura di carburanti solidi, liquidi o gassosi o qualsiasi altra fonte di energia utilizzata per la propulsione delle navi come pure per la fornitura generale e specifica di energia alle navi;

Or. fr

Motivazione

Il rifornimento di carburante può avvenire anche in mare aperto e non soltanto quando le

navi sono all'ormeggio.

Emendamento 33
Richard Howitt

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione

2. "servizi di movimentazione merci", l'organizzazione e la gestione delle merci tra la nave che effettua il trasporto e la riva, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi il trattamento, il trasporto e il magazzinaggio temporaneo delle merci nel pertinente terminal portuale (operazioni direttamente correlate al trasporto delle merci), ma esclusi il deposito, il travaso, il reimballaggio o qualsiasi altro servizio con valore aggiunto relativo alla gestione delle merci;

Emendamento

2. "servizi di movimentazione merci", l'organizzazione e la gestione delle merci tra la nave che effettua il trasporto e la riva, in caso sia di importazione, sia di esportazione e transito delle merci, compresi il trattamento, **le operazioni di rizzaggio e derizzaggio**, il trasporto e il magazzinaggio temporaneo delle merci nel pertinente terminal portuale (operazioni direttamente correlate al trasporto delle merci), ma esclusi il deposito, il travaso, il reimballaggio o qualsiasi altro servizio con valore aggiunto relativo alla gestione delle merci;

Or. en

Emendamento 34
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 14

Testo della Commissione

14. "obbligo di servizio pubblico", un **requisito definito o individuato al fine di** garantire la prestazione dei servizi portuali di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni;

Emendamento

14. "obbligo di servizio pubblico", un **obbligo inteso a** garantire la prestazione dei servizi portuali di interesse generale che un operatore, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni;

Motivazione

Si riprende la definizione prevista al regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

Emendamento 35
Richard Howitt

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

18 bis. "subappaltatore", qualsiasi persona fisica o soggetto giuridico cui è assegnata l'esecuzione di una parte o dell'insieme degli obblighi di un contratto già stipulato;

Or. en

Emendamento 36
Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'ente di gestione del porto **può esigere** dai prestatori di servizi portuali il rispetto di requisiti minimi per la fornitura dei corrispondenti servizi portuali.

1. L'ente di gestione del porto **esige** dai prestatori di servizi portuali il rispetto di requisiti minimi per la fornitura dei corrispondenti servizi portuali.

Or. de

Emendamento 37
Elisabeth Schroedter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. I requisiti minimi di cui al paragrafo 1 possono riferirsi, laddove applicabile, **esclusivamente** ai seguenti aspetti:

Emendamento

2. I requisiti minimi di cui al paragrafo 1 possono riferirsi, laddove applicabile, ai seguenti aspetti:

Or. en

Emendamento 38

Elisabeth Schroedter

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) le qualifiche professionali del prestatore di servizi portuali, il suo personale o le persone fisiche che gestiscono di fatto **e in via continuativa** le attività del prestatore di servizi portuali;

Emendamento

(a) le qualifiche professionali del prestatore di servizi portuali, il suo personale o le persone fisiche che gestiscono di fatto le attività del prestatore di servizi portuali;

Or. en

Motivazione

Potrebbe essere rischioso esigere le qualifiche professionali soltanto di coloro che gestiscono le attività "in via continuativa". Per motivi di sicurezza, chiunque gestisca le attività deve essere professionalmente qualificato.

Emendamento 39
Elisabeth Schroedter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) la conformità ai requisiti in materia di sicurezza marittima o di sicurezza del porto e dell'accesso allo stesso, ai suoi impianti, attrezzature e persone;

Emendamento

(c) la conformità ai requisiti in materia di sicurezza marittima o di sicurezza del porto e dell'accesso allo stesso, ai suoi impianti, attrezzature e persone, ***ivi comprese le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro in relazione al porto in questione;***

Or. de

Emendamento 40
Georges Bach

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) la conformità ai requisiti in materia di sicurezza marittima o di sicurezza del porto e dell'accesso allo stesso, ai suoi impianti, attrezzature e persone;

Emendamento

(c) la conformità ai requisiti in materia di sicurezza marittima o di sicurezza del porto e dell'accesso allo stesso, ai suoi impianti, attrezzature, ***lavoratori*** e persone;

Or. en

Emendamento 41
Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) il rispetto dei diritti nazionali dei lavoratori e delle norme sociali minime,

ivi compresi i contratti collettivi in vigore.

Or. de

Emendamento 42
Richard Howitt

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) la buona reputazione del candidato per quanto attiene al rispetto dei diritti sociali e del lavoro, compresa l'applicazione delle leggi e degli accordi in materia di protezione della salute e della sicurezza.

Or. en

Emendamento 43
Georges Bach

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) il rispetto della legislazione sociale e del lavoro.

Or. en

Emendamento 44
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I requisiti minimi sono trasparenti, non discriminatori, obiettivi e pertinenti alla categoria e natura dei servizi portuali interessati.

Emendamento

3. I requisiti minimi sono trasparenti, non discriminatori, obiettivi e pertinenti alla categoria e natura dei servizi portuali interessati ***e non devono essere utilizzati per introdurre in modo implicito ostacoli al mercato.***

Or. it

Emendamento 45
Elisabeth Schroedter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'impossibilità di dimostrare il rispetto dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), rappresenta un motivo valido per un rifiuto.

Or. de

Emendamento 46
Richard Howitt

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) la necessità di garantire la conduzione di operazioni portuali sicure e sostenibili sotto il profilo ambientale e

sociale.

Or. en

Emendamento 47

Richard Howitt

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se il valore stimato del servizio portuale è superiore alla soglia di cui al paragrafo 3, si applicano le norme relative alla procedura di aggiudicazione, le garanzie procedurali e la durata massima delle concessioni di cui alla direttiva/.... [concessione].

soppresso

Or. en

Emendamento 48

Richard Howitt

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La soglia e il metodo per determinare il valore del servizio portuale avvengono sulla base delle pertinenti disposizioni applicabili della direttiva/.... [concessione].

soppresso

Or. en

Emendamento 49
Richard Howitt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Ai fini del presente regolamento, una modifica sostanziale ai sensi della direttiva .../... [concessione] delle disposizioni di un contratto di servizio portuale in corso di validità è considerata un nuovo contratto di servizio portuale e richiede di applicare nuovamente la procedura di cui al paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 50
Richard Howitt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 9.

Emendamento

6. I paragrafi da 1 a **4 bis** del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 9, **paragrafo 1**.

Or. en

Emendamento 51
Richard Howitt

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva .../... [concessione]¹⁵, la direttiva .../... [utilità

Emendamento

7. Laddove i contratti per la prestazione di servizi portuali assumano la forma di concessioni di servizi ai sensi della

pubbliche]¹⁶ e la direttiva .../... [appalti pubblici]¹⁷

direttiva .../... [concessione]¹⁵, **si applicano le disposizioni di tale direttiva. Il presente regolamento lascia impregiudicate** la direttiva .../... [utilità pubbliche]¹⁶ e la direttiva .../... [appalti pubblici]¹⁷.

¹⁵ Proposta di direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM 2011) 897 definitivo.

¹⁵ Proposta di direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM 2011) 897 definitivo.

¹⁶ Proposta di direttiva sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (COM/2011/0895 definitivo).

¹⁶ Proposta di direttiva sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (COM/2011/0895 definitivo).

¹⁷ Proposta di direttiva sugli appalti pubblici (COM/2011/0896 definitivo).

¹⁷ Proposta di direttiva sugli appalti pubblici (COM/2011/0896 definitivo).

Or. en

Emendamento 52

Elisabeth Schroedter

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) la disponibilità del servizio senza interruzioni durante il giorno, la notte, la settimana e l'anno;

Emendamento

(a) la disponibilità **e la qualità** del servizio senza interruzioni durante il giorno, la notte, la settimana e l'anno;

Or. en

Emendamento 53
Richard Howitt

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*(c bis) la sicurezza o la sostenibilità
ambientale delle operazioni portuali.*

Or. en

Emendamento 54
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) l'assetto territoriale.

Or. fr

Emendamento 55
Richard Howitt

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. In caso di interruzione dei servizi portuali oggetto di obblighi di servizio pubblico, o qualora esista il rischio immediato di una tale eventualità, l'autorità competente può adottare misure di emergenza. Le misure di emergenza possono assumere la forma di un'aggiudicazione diretta per assegnare il servizio a un altro prestatore per un periodo della durata massima di un anno, durante il quale l'autorità competente può

soppresso

avviare una procedura per la selezione di un nuovo prestatore di servizi portuali in conformità all'articolo 7 o applicare l'articolo 9.

Or. en

Emendamento 56
Georges Bach

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. In caso di interruzione dei servizi portuali oggetto di obblighi di servizio pubblico, o qualora esista il rischio immediato di una tale eventualità, l'autorità competente può adottare misure di emergenza. Le misure di emergenza possono assumere la forma di un'aggiudicazione diretta per assegnare il servizio a un altro prestatore per un periodo della durata massima di un anno, durante il quale l'autorità competente può avviare una procedura per la selezione di un nuovo prestatore di servizi portuali in conformità all'articolo 7 o applicare l'articolo 9.

Emendamento

6. In caso di interruzione dei servizi portuali oggetto di obblighi di servizio pubblico, o qualora esista il rischio immediato di una tale eventualità, l'autorità competente può adottare misure di emergenza, ***nel pieno rispetto dell'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea***. Le misure di emergenza possono assumere la forma di un'aggiudicazione diretta per assegnare il servizio a un altro prestatore per un periodo della durata massima di un anno, durante il quale l'autorità competente può avviare una procedura per la selezione di un nuovo prestatore di servizi portuali in conformità all'articolo 7 o applicare l'articolo 9.

Or. en

Emendamento 57
Richard Howitt

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della

Emendamento

1. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della

legislazione sociale e del lavoro **in vigore** negli Stati membri.

legislazione sociale e del lavoro **applicabile** negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 58

Elisabeth Schroedter

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro **in vigore negli** Stati membri.

Emendamento

1. Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione sociale e del lavoro **presente o futura degli** Stati membri.

Or. en

Emendamento 59

Richard Howitt

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatte salve le legislazioni nazionali e dell'Unione che prevedono accordi collettivi tra le parti sociali, gli **enti di gestione dei porti possono esigere** che il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi portuali, conceda al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.

Emendamento

2. Fatte salve le legislazioni nazionali e dell'Unione che prevedono accordi collettivi tra le parti sociali, gli **Stati membri esigono** che il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi portuali, conceda al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.

Emendamento 60
Elisabeth Schroedter
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatte salve le legislazioni nazionali e dell'Unione che prevedono accordi collettivi tra le parti sociali, gli enti di gestione dei porti **possono esigere** che il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi portuali, conceda al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.

Emendamento

2. Fatte salve le legislazioni nazionali e dell'Unione che prevedono accordi collettivi tra le parti sociali, gli enti di gestione dei porti **esigono** che il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi portuali, conceda al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.

Emendamento 61
Emer Costello

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatte salve le legislazioni nazionali e dell'Unione che prevedono accordi collettivi tra le parti sociali, gli enti di gestione dei porti **possono esigere** che il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi

Emendamento

2. Fatte salve le legislazioni nazionali e dell'Unione che prevedono accordi collettivi tra le parti sociali, gli enti di gestione dei porti **esigono** che il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi portuali,

portuali, conceda al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.

conceda al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.

Or. en

Emendamento 62
Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatte salve le legislazioni nazionali e dell'Unione che prevedono accordi collettivi tra le parti sociali, gli enti di gestione dei porti **possono** esigere che il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi portuali, conceda al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.

Emendamento

2. Fatte salve le legislazioni nazionali e dell'Unione che prevedono accordi collettivi tra le parti sociali, gli enti di gestione dei porti **devono** esigere che il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui all'articolo 7, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi portuali, conceda al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.

Or. de

Emendamento 63
Andrea Cozzolino

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatte salve le legislazioni nazionali e dell'Unione che prevedono accordi

Emendamento

2. Fatte salve le legislazioni nazionali e dell'Unione che prevedono accordi

collettivi tra le parti sociali, gli enti di gestione dei porti possono esigere che il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui **all'articolo 7**, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi portuali, conceda al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.

collettivi tra le parti sociali, gli enti di gestione dei porti possono esigere che il prestatore di servizi portuali designato, nominato in conformità alla procedura di cui **agli articoli 7 e 9**, qualora tale prestatore sia differente dal prestatore storico di servizi portuali, conceda al personale impiegato dal prestatore storico di servizi portuali gli stessi diritti che tale personale avrebbe potuto rivendicare in caso di un trasferimento a norma della direttiva 2001/23/CE.

Or. it

Motivazione

L'emendamento proposto estende il campo di applicazione del presente articolo al caso in cui uno Stato membro, che sceglie di offrire servizi portuali attraverso un operatore interno, decida poi di offrire gli stessi servizi attraverso un modello diverso.

Emendamento 64 Jutta Steinruck

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se l'ente di gestione del porto esige **dai prestatori** di servizi portuali il rispetto di **determinati standard** sociali **per quanto riguarda la fornitura dei pertinenti servizi portuali**, i documenti di gara e i contratti dei servizi portuali elencano il personale interessato e forniscono informazioni trasparenti sui diritti e le condizioni contrattuali in base ai quali i lavoratori sono legati ai servizi portuali.

Emendamento

3. Se l'ente di gestione del porto esige **da tutti i soggetti coinvolti nella prestazione** di servizi portuali il rispetto di **tutte le norme** sociali **esistenti**, i documenti di gara e i contratti dei servizi portuali elencano il personale interessato e forniscono informazioni trasparenti sui diritti e le condizioni contrattuali in base ai quali i lavoratori sono legati ai servizi portuali.

Or. de

Emendamento 65 Richard Howitt

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se l'ente di gestione del porto esige dai prestatori di servizi portuali il rispetto di determinati standard sociali per quanto riguarda la fornitura dei pertinenti servizi portuali, i documenti di gara e i contratti dei servizi portuali elencano il personale interessato e **forniscono informazioni trasparenti sui** diritti e **le** condizioni contrattuali in base ai quali i lavoratori sono legati ai servizi portuali.

Emendamento

3. Se l'ente di gestione del porto esige dai prestatori di servizi portuali il rispetto di determinati standard sociali per quanto riguarda la fornitura dei pertinenti servizi portuali, i documenti di gara e i contratti dei servizi portuali elencano il personale interessato e **indicano lo stato dei** diritti e **delle** condizioni contrattuali in base ai quali i lavoratori sono legati ai servizi portuali.

Or. en

Emendamento 66
Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Gli Stati membri provvedono a verificare periodicamente il rispetto delle norme sociali esistenti tramite gli ispettorati del lavoro nazionali.

Or. de

Emendamento 67
Richard Howitt

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente capo e le disposizioni transitorie

Il presente capo e le disposizioni transitorie

PE524.539v01-00

34/44

AM\1010725IT.doc

dell'articolo 24 non si applicano ai servizi di movimentazione merci *e* ai servizi passeggeri.

dell'articolo 24 non si applicano ai servizi di movimentazione merci, ai servizi passeggeri *e al pilotaggio*.

Or. en

Emendamento 68
Richard Howitt

Proposta di regolamento
Capo II bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Capo II bis

Subappalto

1. Il prestatore di servizi portuali di cui all'articolo 2, paragrafo 13, non può subappaltare i servizi, tranne che nel caso in cui sia temporaneamente impossibilitato a prestare tali servizi per causa di forza maggiore. L'azione collettiva non è considerata forza maggiore.

2. I subappaltatori non possono subappaltare i servizi portuali.

3. Il prestatore di servizi portuali che ricorre a uno o più subappaltatori comunica all'ente di gestione del porto il nome e le attività dei subappaltatori in questione.

4. Se il datore di lavoro è un subappaltatore e ferme restando le disposizioni di diritto nazionale riguardanti i diritti di contributo o di regresso o le disposizioni di diritto nazionale in materia di previdenza sociale, gli Stati membri provvedono affinché l'appaltante di cui il datore di lavoro è un subappaltatore diretto possa essere ritenuto responsabile, congiuntamente al datore di lavoro o in sua vece, del pagamento:

(a) delle sanzioni finanziarie irrogate; e

(b) degli arretrati.

5. Se il prestatore di servizi è un subappaltatore, gli Stati membri provvedono affinché l'appaltante principale e tutti i subappaltatori intermedi, qualora sapessero che il subappaltatore datore di lavoro impiegava cittadini di paesi terzi il cui soggiorno era irregolare, possano essere ritenuti responsabili dei pagamenti di cui al paragrafo 4 congiuntamente o al posto del subappaltatore datore di lavoro o dell'appaltante di cui il datore di lavoro è un subappaltatore diretto.

6. Gli Stati membri possono prevedere disposizioni di diritto interno più rigorose in materia di responsabilità.

Or. en

Emendamento 69
Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I fondi pubblici di cui al paragrafo 1 includono il capitale azionario o di fondi assimilabili al capitale sociale, le sovvenzioni non rimborsabili o rimborsabili solo a certe condizioni, l'erogazione di prestiti, compresi scoperti e anticipi su apporti di capitale, precisando i tassi d'interesse e le condizioni del prestito, le garanzie fornite all'ente di gestione del porto da autorità pubbliche, i dividendi versati e gli utili trattenuti o qualsiasi altra forma di sostegno finanziario pubblico.

Emendamento

3. I fondi pubblici di cui al paragrafo 1 includono il capitale azionario o di fondi assimilabili al capitale sociale, le sovvenzioni non rimborsabili o rimborsabili solo a certe condizioni **e non rinnovabili**, l'erogazione di prestiti, compresi scoperti e anticipi su apporti di capitale, precisando i tassi d'interesse e le condizioni del prestito, le garanzie fornite all'ente di gestione del porto da autorità pubbliche, i dividendi versati e gli utili trattenuti o qualsiasi altra forma di sostegno finanziario pubblico.

Or. fr

Motivazione

È necessario che le sovvenzioni d'investimento non siano rinnovabili e che pertanto non siano riprese per il contenimento dei costi di produzione, al fine di non creare distorsioni della concorrenza.

Emendamento 70

Jean-Pierre Audy

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Le procedure e le informazioni di cui al presente capo, relative alle finanze pubbliche, sono soggette a una certificazione rilasciata da un revisore indipendente, che può anche essere il revisore dell'ente di gestione del porto che riceve i finanziamenti pubblici.

Or. fr

Motivazione

Si propone che un revisore indipendente, che può essere quello dell'ente di gestione, rilasci una certificazione di audit sulle dichiarazioni dell'ente di gestione in relazione ai suoi obblighi contabili e di informativa finanziaria di cui al presente capo, in quanto beneficiario di finanziamenti pubblici. In linea generale, i certificati di questo tipo non sono costosi e rappresentano una grande sicurezza per i terzi.

Emendamento 71

Elisabeth Schroedter

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'ente di gestione del porto istituisce un comitato di rappresentanti degli operatori di navi, dei proprietari dei carichi o di altri utenti del porto che sono tenuti a pagare i

1. L'ente di gestione del porto istituisce un comitato di rappresentanti degli operatori di navi, dei proprietari dei carichi o di altri utenti del porto che sono tenuti a pagare i

diritti d'uso dell'infrastruttura o dei servizi portuali o entrambi. Tale comitato è chiamato "comitato consultivo degli utenti del porto".

diritti d'uso dell'infrastruttura o dei servizi portuali o entrambi. Tale comitato è chiamato "comitato consultivo degli utenti del porto" *e al suo interno devono essere rappresentate le parti sociali.*

Or. de

Emendamento 72

Richard Howitt

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. L'ente di gestione del porto consulta regolarmente le parti interessate, quali imprese stabilite nel porto, prestatori di servizi portuali, operatori di navi, proprietari di carichi, operatori dei trasporti terrestri *e* pubbliche amministrazioni che operano nell'area portuale, in merito ai seguenti aspetti:

Emendamento

1. L'ente di gestione del porto consulta regolarmente le parti interessate, quali imprese stabilite nel porto, prestatori di servizi portuali, operatori di navi, proprietari di carichi, operatori dei trasporti terrestri, pubbliche amministrazioni *e rappresentanti dei lavoratori* che operano nell'area portuale, in merito ai seguenti aspetti:

Or. en

Emendamento 73

Jutta Steinruck

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. L'ente di gestione del porto consulta regolarmente le parti interessate, *quali* imprese stabilite nel porto, prestatori di servizi portuali, operatori di navi, proprietari di carichi, operatori dei trasporti terrestri *e* pubbliche amministrazioni che operano nell'area portuale, in merito ai seguenti aspetti:

Emendamento

1. L'ente di gestione del porto consulta regolarmente le parti interessate, *fra cui i rappresentanti di datori di lavoro e lavoratori, le* imprese stabilite nel porto, *i* prestatori di servizi portuali, *gli* operatori di navi, *i* proprietari di carichi, *gli* operatori dei trasporti terrestri *e le* pubbliche amministrazioni che operano nell'area

portuale, in merito ai seguenti aspetti:

Or. de

Emendamento 74
Georges Bach

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. L'ente di gestione del porto consulta regolarmente le parti interessate, quali imprese stabilite nel porto, prestatori di servizi portuali, operatori di navi, proprietari di carichi, operatori dei trasporti terrestri e pubbliche amministrazioni che operano nell'area portuale, in merito ai seguenti aspetti:

Emendamento

1. L'ente di gestione del porto consulta regolarmente le parti interessate, quali imprese stabilite nel porto, prestatori di servizi portuali, operatori di navi, proprietari di carichi, ***rappresentanti dei lavoratori***, operatori dei trasporti terrestri e pubbliche amministrazioni che operano nell'area portuale, in merito ai seguenti aspetti:

Or. en

Emendamento 75
Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) il rispetto delle norme sociali esistenti.

Or. de

Emendamento 76
Georges Bach

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) la corretta applicazione delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza e, se del caso, le eventuali misure per migliorare tali norme.

Or. en

Emendamento 77

Richard Howitt

Proposta di regolamento

Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17

soppresso

Organismo indipendente di vigilanza

1. Gli Stati membri provvedono affinché un organismo indipendente di vigilanza controlli e supervisioni l'applicazione del presente regolamento in tutti i porti marittimi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento sul territorio di ciascuno Stato membro.

2. L'organismo indipendente di vigilanza è un'entità giuridicamente distinta e indipendente sul piano funzionale dagli enti di gestione del porto o dai prestatori di servizi portuali. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo dei porti o gli enti di gestione dei porti garantiscono un'effettiva separazione strutturale tra le funzioni relative alla supervisione e al monitoraggio del presente regolamento e delle attività associate a tali proprietà o controllo. L'organismo indipendente di vigilanza esercita le sue prerogative in modo imparziale e trasparente e rispettando debitamente il principio della libertà d'impresa.

3. L'organismo indipendente di vigilanza si occupa dei reclami presentati da qualsiasi soggetto che abbia un legittimo interesse e delle controversie che sono sottoposte al suo esame in relazione all'applicazione del presente regolamento.

4. Qualora una controversia veda coinvolte parti stabilite in Stati membri differenti, è competente l'organismo indipendente di vigilanza dello Stato membro in cui si trova il porto dove si presume abbia avuto origine la controversia.

5. L'organo indipendente di vigilanza ha il diritto di esigere che gli enti di gestione dei porti, i prestatori di servizi portuali e gli utenti del porto trasmettano le informazioni necessarie per garantire il controllo e la supervisione sull'applicazione del presente regolamento.

6. L'organismo indipendente di vigilanza può rilasciare pareri su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro su qualsiasi aspetto relativo all'applicazione del presente regolamento.

7. Quando si occupa di reclami o controversie, l'organismo indipendente di vigilanza può consultare il comitato consultivo degli utenti del porto interessato.

8. Le decisioni dell'organismo indipendente di vigilanza hanno effetti vincolanti, fatto salvo il controllo giurisdizionale.

9. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'identità degli organismi indipendenti di vigilanza entro il 1° luglio 2015 e, successivamente, ogni eventuale modifica degli stessi. La Commissione pubblica e aggiorna sul proprio sito Internet l'elenco degli organismi indipendenti di vigilanza.

Or. en

Emendamento 78
Richard Howitt

Proposta di regolamento
Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18

soppresso

***Cooperazione tra organismi indipendenti
di vigilanza***

- 1. Gli organismi indipendenti di vigilanza si scambiano informazioni in merito al loro lavoro e ai loro principi e prassi decisionali al fine di facilitare un'applicazione uniforme del presente regolamento. A tal fine partecipano e collaborano all'interno di una rete che si riunisce periodicamente e quantomeno una volta all'anno. La Commissione partecipa ai lavori della rete e svolge un ruolo di coordinamento e di supporto.***
- 2. Gli organismi indipendenti di vigilanza cooperano strettamente per fornirsi assistenza reciproca nello svolgimento delle loro mansioni, tra cui la conduzione delle indagini necessarie per gestire reclami e controversie nei casi che vedono coinvolti i porti di differenti Stati membri. A tal fine, e sulla base di una richiesta circostanziata, un organismo indipendente di vigilanza comunica a un altro organismo indipendente di vigilanza le informazioni necessarie per consentire a tale organismo di adempiere agli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento.***
- 3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi indipendenti di vigilanza forniscano alla Commissione, su richiesta motivata di quest'ultima, le informazioni necessarie all'esecuzione dei suoi compiti. Le informazioni richieste dalla Commissione sono proporzionate rispetto***

all'assolvimento di tali compiti.

4. Se le informazioni sono considerate riservate dall'organismo indipendente di vigilanza in conformità alla normativa nazionale e dell'Unione in materia di riservatezza commerciale, l'altro organismo indipendente di vigilanza e la Commissione assicurano il rispetto di tale riservatezza. Le informazioni di cui trattasi possono essere usate esclusivamente per lo scopo per cui sono state richieste.

5. Sulla base dell'esperienza degli organismi indipendenti di vigilanza e delle attività della rete di cui al paragrafo 1, e al fine di assicurare una cooperazione efficiente, la Commissione può adottare principi comuni relativi a disposizioni adeguate per lo scambio di informazioni tra organismi indipendenti di vigilanza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 79
Richard Howitt

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14 è conferito alla Commissione per un periodo *indeterminato*.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14 è conferito alla Commissione per un periodo *di cinque anni a decorrere da ...^{17 bis}*. *La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre*

mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

^{17 bis} GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 80
Richard Howitt

Proposta di regolamento
Articolo 22

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 22

soppresso

Procedura di comitato

- 1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.*
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.*

Or. en